



Provvedimenti in funzione della zona – 2025

Il presente documento fornisce una panoramica dei principali provvedimenti in funzione della zona. L'elenco non è completo. Non si possono avanzare rivendicazioni giuridiche. Stato: gennaio 2025

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
CONDIZIONI DI BASE CONCERNENTI I PAGAMENTI DIRETTI						
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (art. 13 e 17 nonché all. 1 p. 2.1, 2.2 e 5.1 OPD)						
Bilancio di concimazione: le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico e che non superano la seguente densità massima (UBGF/ha) sono dispensate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive e dalle analisi del suolo :	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.8
Esigenze relative alla formazione (art. 4 OPD)						
È richiesta una formazione di base quale agricoltore o equivalente (altro diploma professionale con perfezionamento o pratica nel settore agricolo) per:	tutte le aziende		aziende da 0.5 USM			
Densità minima di animali su superfici permanentemente inerbite (art. 50-52 e 71 OPD)						
Per il versamento di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (contributo di base e contributo per le difficoltà di produzione) e di contributi per i sistemi di produzione (contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita; per superfici permanentemente inerbite e prati temporanei) deve essere raggiunta la seguente densità minima di animali:						
su superfici permanentemente inerbite (minimo UBGFG/ha)	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
su superfici permanentemente inerbite computabili come superfici per la promozione della biodiversità (minimo UBGFG/ha)	0.3	0.24	0.21	0.18	0.15	0.12
CONTRIBUTI PER IL PAESAGGIO RURALE						
Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio (all. 7 p. 1.1 OPD)						
Aliquote di contribuzione (fr./ha)		100	230	320	380	390
CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO						
Contributo per le difficoltà di produzione (art. 52 e all. 7 p. 2.2 OPD)						
Aliquote di contribuzione (fr./ha)		390	510	550	570	590



Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
CONTRIBUTI PER LA BIODIVERSITÀ						
Contributo per la biodiversità livello qualitativo I (art. 55-58 nonché all. 4 e 7 p. 3.1 OPD)						
Data di sfalcio per prati sfruttati in modo estensivo e prati sfruttati in modo poco intensivo	dal 15 giugno		dal 1° luglio		dal 15 luglio	
Prati sfruttati in modo estensivo (senza pascoli) (fr./ha)	780	560	300		300	
Terreni da strame (fr./ha)	1'440	1'220	860		680	
Maggesi fioriti (fr./ha)	3'800					
Maggesi da rotazione (fr./ha)	3'300					
Striscia su superficie coltiva (fr./ha)	3'300					
Contributo per la biodiversità livello qualitativo II (art. 55-59 nonché all. 4 e 7 p. 3.1 OPD)						
Prati sfruttati in modo estensivo (fr./ha)	1'920	1'840	1'700		1'100	
Prati sfruttati in modo poco intensivo (fr./ha)	1'540	1'470	1'360		1'000	
Terreni da strame (fr./ha)	2'060	1'980	1'840		1'770	
Interconnessione (art. 61 e 62 e all. 4 OPD)						
Obiettivi quantitativi per progetti di interconnessione						
1° periodo obbligatorio (8 anni):	per zona: almeno il 5 % della SAU quale SPB ecologicamente pregiata				Nessuna prescrizione particolare	
2° e successivi periodi obbligatori:	per zona: il 12-15 % di SAU quale SPB (di cui il 50 % ecologicamente pregiato)				Nessuna prescrizione particolare	
CONTRIBUTI PER I SISTEMI DI PRODUZIONE						
Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 71 e all. 5 p. 1 OPD)						
Per le esigenze relative al bilancio foraggero è determinante l'assegnazione a una regione dell'azienda, stabilita in base alla quota preponderante di SAU nella rispettiva regione (regione di montagna o di pianura).						
La razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti nell'azienda deve essere composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base e di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato:	75 % di SS		85 % di SS			
Contributo per strisce per organismi utili (contributo per la biodiversità funzionale secondo l'art. 71b OPD)						
Sulla superficie coltiva aperta (fr./ha)	3'300					
Nelle colture perenni (soltanto per il 5 % della superficie della coltura perenne) (fr./ha)	4'000					
Contributi per il benessere degli animali (art. 76 e all. 6 lett. B p. 2.6 OPD)						
Esigenze specifiche alla regione del programma URA e per il contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, caprina e ovina. Nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall'uscita in una corte: se in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo, un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d'uscita che tenga conto dell'infrastruttura dell'azienda. Il Cantone può rilasciare autorizzazioni speciali per le singole aziende per cinque anni al massimo, motivandole.						

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI MONTAGNA E DELL'ALPE						
Caratterizzazione «prodotti di montagna» (art. 4, 8 e 8a ODMA)						
La designazione «montagna» (p.es. formaggio di montagna) può essere impiegata se le materie prime provengono dalla regione di montagna o dalla regione d'estivazione e se sono trasformate in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nella regione di montagna o in quella d'estivazione.						
La trasformazione dei seguenti prodotti può avvenire anche al di fuori della regione di montagna e di quella d'estivazione: latte pronto al consumo, panna pronta al consumo, maturazione del formaggio, nonché macellazione e sezionamento degli animali, produzione di miele.						
La designazione «montagna» può essere utilizzata anche nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze per l'impiego della designazione «montagna». La designazione «montagna» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione (p.es. «yogurt con latte di montagna»).						
Caratterizzazione «prodotti dell'alpe» (art. 4, 8 e 8a ODMA)						
La designazione «alpe» (p.es. formaggio dell'alpe) può essere impiegata se le materie prime provengono dalla regione d'estivazione e se lì sono trasformate.						
La trasformazione dei seguenti prodotti può avvenire anche al di fuori della regione d'estivazione: latte pronto al consumo, panna pronta al consumo, maturazione del formaggio, nonché macellazione e sezionamento degli animali, produzione di miele.						
La designazione «alpe» può essere utilizzata anche nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze per l'impiego della designazione «alpe». La designazione «alpe» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione (p.es. «yogurt con latte dell'alpe»).						
AIUTI FINANZIARI – PROVVEDIMENTI INDIVIDUALI						
Condizioni (art. 6 e 31 OMSt)						
Volume di lavoro minimo per aiuti finanziari (USM)	1.00			0.60		
Formazione professionale di base richiesta per la concessione di aiuti finanziari (una gestione aziendale efficiente durante un periodo di 3 anni è equiparata alla formazione professionale di base)	agricola con attestato federale di capacità					
Aiuti finanziari per edifici di economia rurale (art. 29 e all. 5 p. 1 OMSt)						
Costruzione di singoli elementi						
Contributo *) per stalla (fr./UBG)	Contributo (Confederazione e Cantone)					
CI per stalla (fr./UBG)	4'000		6'380			
Contributo *) per fienile e silo (fr./m³)	7'080					
CI per fienile e silo (fr./m³)	36		48			
Contributo *) per impianti per il deposito di concimi aziendali (fr./m³)	106					
CI per impianti per il deposito di concimi aziendali (fr./m³)	52		70			
Contributo *) per rimessa (fr./m²)	130					
CI per rimessa (fr./m²)	58		82			
*) contributo max. per azienda per edifici di economia rurale (fr.)	224					
	366'000		508'000			
AIUTI FINANZIARI – TRASFORMAZIONE, STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE						
Le imprese autonome, con un tasso di occupazione complessivo non superiore al 2000 per cento o con una cifra d'affari complessiva non superiore a 10 milioni di franchi, possono ricevere aiuti finanziari per investimenti in edifici e installazioni di cui siano comprovate la possibilità di finanziamento, la sopportabilità e l'economicità. L'attività dell'impresa deve comprendere quantomeno il primo livello di trasformazione delle materie prime agricole. La cifra d'affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita (art. 35 e all. 5 p. 5 OMSt)						
Contributi per provvedimenti edilizi (all. 5 p. 5 OMSt)						
Aliquota di contribuzione massima Confederazione **) (%)	28		31			
Credito di investimento (all. 5 p. 5 OMSt)						
Crediti d'investimento max. (%)	50					
**) in virtù dell'articolo 8 OMSt, a seconda del provvedimento è richiesta una prestazione cantonale pari all'80 - 100 % del contributo federale.						

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
AIUTI FINANZIARI – BONIFICHE FONDARIE – SVILUPPO REGIONALE						
Provvedimenti collettivi di ampia portata / progetti di sviluppo regionale (art. 25 e 26 nonché all. 4 OMSt)						
Contributo di base max. Confederazione ***) (%)	34	37	40			
Supplemento per prestazioni supplementari particolari (%)	per modulo: 0 – 3 (5 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo (%)	0 – 6					
Supplemento per condizioni particolarmente difficili ****) (%)		0 – 4				
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
Altri provvedimenti collettivi (art. 25 e 26 nonché all. 4 OMSt)						
Contributo di base max. Confederazione ***) (%)	27	30	33			
Supplemento per prestazioni supplementari particolari ****) (%)	per modulo: 0 – 3 (5 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo ****) (%)	0 – 6					
Supplemento per condizioni particolarmente difficili ****) (%)		0 – 4				
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
Provvedimenti individuali (art. 25 e 26 nonché all. 4 OMSt)						
Contributo di base max. Confederazione ***) (%)	20	23	26			
Supplemento per prestazioni supplementari particolari (%)	per modulo: 0 – 3 (5 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo (%)	0 – 6					
Supplemento per condizioni particolarmente difficili (%)		0 – 4				
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
) in virtù dell'articolo 8 OMSt, a seconda del provvedimento è richiesta una prestazione cantonale pari all'80 - 100 % del contributo federale. *) Per i ripristini periodici e i provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.						
PROTEZIONE DELLE ACQUE						
Capacità di deposito per concimi aziendali (art. 14 cpv. 3 LPAC)						
Le aziende con allevamento di bestiame da reddito devono disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.						
ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA						
Assegni familiari per i lavoratori agricoli e per gli agricoltori indipendenti (art. 2 e 7 LAF)						
Assegni per i figli supplemento:		+ fr. 20.-/mese e figlio				
Assegni di formazione supplemento:		+ fr. 20.-/mese e figlio				
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D'ABITAZIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA						
Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 LMAM)						
La Confederazione sostiene, mediante l'assegnazione di aiuti finanziari (sussidi) nei limiti dei crediti stanziati, i provvedimenti presi dai Cantoni per migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Il catasto federale della produzione agricola serve per la delimitazione delle regioni di montagna.						
CONSERVAZIONE DELLA FORESTA						
Delega di compiti alle associazioni (art. 32 LFo)						
La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario. Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.						
FONDAZIONI PRIVATE						
Diverse fondazioni private si basano, per il calcolo dei sostegni finanziari, sulle regioni e zone agricole.						